



Deliberazione n. 0001474 del 22/06/2021 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

Oggetto: AFFIDAMENTO, ALL'ATI S.I.A.D./NIPPON GASES/SOL, DELLA FORNITURA DI MEDICINALE "OSSIDO NITRICO" COMPRENSIVO DI SISTEMI PER LA SUA SOMMINISTRAZIONE, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2019_010.1 – LOTTO UNICO – DAL 07/06/2021 AL 11/05/2024 – PER L'IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DI €. 99.734,90= IVA AL 4% ED AL 22% INCLUSA CIG 871719373A - CONTESTUALE COPERTURA DEL COSTO PER CANONI DI NOLEGGIO DI EROGATORI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI OSSIDO NITRICO, DAL 01/01/2021 AL 31/05/2021, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.819,00= IVA AL 22% INCLUSA - CIG ZC3320B455

IL DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l'“Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.08.2015, a decorrere dall'01.01.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'01.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Preso atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17.12.18, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 1.1.2019 al 31.12.2023;

Visti:

- il Decreto Legislativo 20 Marzo 2010, n. 53 “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia e delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- il “Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi”, approvato con deliberazione n. 1947 del 26.09.2019;

Richiamata la deliberazione n. 1544 del 23.07.2020, avente ad oggetto: “Approvazione del programma biennale per gli anni 2020/2021 degli acquisti di beni e servizi dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano”;

Preso atto della deliberazione n. 761 del 30/03/2021 avente per oggetto: “Revoca della deliberazione n. 397 del 19/02/2021 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V1” e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V2”;

Considerato che al punto 5.2.1. “Ambiti di aggregazione derivanti dal DPCM 11 luglio 2018” dell'Allegato alla DGR n. XI/2672 del 16.12.2019, avente per oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020”, viene confermato, per gli Enti Sanitari, l'obbligo di acquisto, per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale ARIA S.p.A. o Consip S.p.A., dei beni e servizi compresi nelle 25 categorie e soglie individuate dal DPCM 11 luglio 2018;



Dato atto che, in data 1.7.2019, è avvenuta la fusione per incorporazione dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A., Lombardia Informatica S.p.A. e Infrastrutture Lombarde nell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A. - della Regione Lombardia (società incorporante), ai sensi della L.R. n. 6 del 3 aprile 2019, e che, come previsto da detta legge:

- i riferimenti ad ARCA S.p.A. ed a Lombardia Informatica S.p.A. contenuti in leggi, regolamenti o altri atti si intendono fatti ad ARIA S.p.A.;
- ARIA S.p.A. assume i diritti e gli obblighi delle società incorporate, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione;
- le funzioni attribuite ad ARCA S.p.A. dalla normativa regionale vigente continuano ad essere esercitate dalla società incorporante ARIA S.p.A.;

Premesso che:

- con nota mail del 24/11/2020, la S.C. Provveditorato ha inviato al Dott. Stefano Muttini, Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione II del Presidio San Carlo dell'ASST Santi Paolo e Carlo, la documentazione inerente la convenzione ARCA_2017_028.1, relativa alla fornitura di gas medicinale ossido nitrico, comprensiva di strumenti per la sua somministrazione, chiedendo contestualmente di indicare la stima dei fabbisogni annui occorrenti al fine di aderire a detta convenzione (documentazione in atti d'ufficio qui richiamata con esonero di trascrizione);
- dalla disamina della documentazione, il Dott. Stefano Muttini ha manifestato delle perplessità circa la conformità all'utilizzo dell'erogatore di ossido nitrico, ricompreso nella convenzione ARIA_2017_028.1, su pazienti adulti e fragili, motivo per il quale si è ritenuto opportuno chiedere un parere tecnico alla S.S. Ingegneria Clinica, che, con nota agli atti d'ufficio, ha confermato l'utilizzo dello strumento su tutti i pazienti, a partire dall'età pediatrica;

Viste:

- la nota mail del 12/03/2021 (documentazione in atti d'ufficio qui richiamata con esonero di trascrizione), con la quale il Dott. Stefano Cristoffanini – Coordinatore della S.C. Anestesia e Rianimazione II del Presidio San Carlo dell'ASST Santi Paolo e Carlo, ha trasmesso i fabbisogni occorrenti per la fornitura del gas medicinale "ossido nitrico" e dei relativi sistemi per la sua somministrazione, precisando che trattasi di una stima di consumi legata all'andamento dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2;
- la successiva nota mail del 16/04/2021, agli atti d'ufficio, con la quale il Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione II del Presidio San Carlo, Dott. Stefano Muttini, ha integrato i sopra citati fabbisogni fornendo una stima dei consumi annui correlati ad un contesto di utilizzo ordinario della fornitura in argomento;

Atteso che in data 19/04/2021 è stato emesso l'Ordinativo di Fornitura n. 138594099 in adesione alla convenzione "Medicinale Ossido nitrico, comprensivo degli strumenti per la sua somministrazione" denominata - ARCA_2017_028.1 (lotto unico), aggiudicata alla società Linde Medicaale Srl;

Tenuto conto che, in mancanza di riscontro da parte della società Linde Medicaale alla richiesta di riduzione dell'importo del predetto Ordinativo di Fornitura, a fronte di un mero errore materiale nel calcolo dello stesso, il contratto di fornitura non ha avuto effettiva esecuzione;

Verificato che, in data 11/05/2021, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A. della Regione Lombardia ha attivato il contratto di convenzione ARCA_2019_010.1 – Fornitura di medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua somministrazione – lotto unico con



l'Associazione Temporanea d'impresе S.I.A.D. SpA/Nippon Gases Pharma Srl/Sol SpA., per la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di attivazione, con facoltà di rinnovare la Convenzione, alle medesime condizioni, per una durata massima pari alla durata della Convenzione stessa;

Visto il contratto di convenzione stipulato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) SpA della Regione Lombardia con la su citata ATI, nonché il "Capitolato Tecnico, il "Modulo di reclamo" ed il file "Elenco prodotti" allegati alla stessa (documentazione depositata in atti da intendersi qui richiamata con esonero di trascrizione), nonché pubblicati e consultabili sul sito internet di detta Azienda, nell'ambito dei quali vengono definite le condizioni giuridiche ed economiche dei contratti di fornitura che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni contraenti e la Società aggiudicataria attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura tramite modalità elettronica utilizzando il "NECA";

Dato atto che, con nota conservata in atti, il Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione II del Presidio San Carlo, Dott. Stefano Muttini, ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alla predetta convenzione ARCA_2019_010.1, precisando, tra l'altro, che il sistema di erogazione di ossido nitrico – modello NoxBoxi + NoxMixer – risponde alle caratteristiche richieste;

Tenuto conto, altresì, che le condizioni economiche, maggiormente favorevoli rispetto a quelle proposte nella convenzione ARCA_2017_028.1, consentono un evidente risparmio annuo dovuto al prezzo unitario del gas medicinale "ossido nitrico", notevolmente più basso, come dettagliato nella sottostante tabella:

	Prezzo unitario 800PPM mol/mol gas medicinale compresso - Bombola da 10 litri	Canone mensile dispositivo per la somministrazione dell'ossido nitrico	Importo totale fornitura (quantitativi annui richiesti x prezzo unitario)
ARCA_2017_028.1	688,324	245	47.179,44
ARCA_2019_010.1	360	395	31.080,00

Ravvisata l'opportunità, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii. recante la disciplina di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, di disporre l'annullamento dell'Ordinativo di Fornitura n. 138594099, emesso in data 19/04/2021 a favore della società Linde Medicałe Srl, in adesione alla convenzione ARCA_2017_028.1, inoltrando richiesta formale alla Centrale di Committenza, tramite lo specifico modulo messo a disposizione dalla stessa;

Atteso che, in data 07/06/2021, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ARIA SpA ha trasmesso nota mail in cui comunica di avere provveduto alla chiusura del summenzionato Ordinativo di Fornitura, liberando l'ASST Santi Paolo e Carlo da ogni vincolo contrattuale con la società Linde Medicałe Srl;

Preso atto che, come si evince dalla Convenzione ARCA_2019_010.1, i singoli contratti di fornitura attuativi della stessa, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura emessi tramite modalità elettronica utilizzando il "NECA", hanno durata pari alla durata della convenzione stessa (ovvero fino al 11/05/2024) e che, di conseguenza, gli ordinativi emessi decadranno alla su indicata data di scadenza o all'esaurimento degli importi di fornitura indicati negli stessi;



Accertato che il costo complessivo riveniente dall'adesione alla suddetta convenzione è pari ad Euro 91.045,00=, oltre IVA al 4% pari ad Euro 2.520,00= ed IVA al 22%, pari ad Euro 6.169,90=, per un importo complessivo lordo di Euro 99.734,90=;

Visto l'Ordinativo di Fornitura n. 140889587 emesso in data 07/06/2021 (depositato in atti da intendersi qui richiamati con esonero di trascrizione) a favore dell'A.T.I. S.I.A.D. SpA/Nippon Gases Pharma Srl/Sol SpA;

Considerato che esiste il diritto del Direttore Generale di ratificare con proprio provvedimento di oggi un provvedimento di aggiudicazione disposto in precedenza da un organo incompetente e la sua ratifica produce effetto retroattivo, rendendo legittima l'aggiudicazione fin dalla data di approvazione da parte dell'organo incompetente in quanto la ratifica, che è da inquadrare nel più ampio fenomeno della convalida dell'atto amministrativo, ha come specifica finalità la rimozione conservativa del vizio di incompetenza relativa; l'organo competente fa proprio il provvedimento emanato da quello incompetente, con effetti che retroagiscono, saldando la ratifica con il provvedimento ratificato, senza soluzione di continuità (cfr., per tutti, TAR Toscana Sez. III, 13.01.2015, n. 25, conformi CdS., Sez. IV, 27.04.2007, n. 2894 e TAR Lombardia, Brescia 07.09.2001, n. 771);

Ritenuto, pertanto:

- di aderire al contratto della convenzione ARCA_2019_010.1 – Medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua somministrazione – stipulato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) SpA della Regione Lombardia con l'A.T.I. SIAD SpA/Nippon Gases Pharma Srl/Sol SpA, alle condizioni previste dalla convenzione stessa;
- di affidare, conseguentemente, la fornitura “Medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua somministrazione” all'A.T.I. SIAD SpA/Nippon Gases Pharma Srl/Sol SpA – dal 07/06/2021 (data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura) al 11/05/2024 (data di scadenza dell'Ordinativo di Fornitura) – o all'eventuale esaurimento dell'importo indicato nello stesso prima di detta scadenza, alle condizioni previste dalla convenzione e per i quantitativi e gli importi unitari e complessivi indicati nel prospetto riepilogativo allegato (Allegato n. 1), per l'importo complessivo di Euro 91.045,00=, oltre IVA al 4% pari ad Euro 2.520,00= ed IVA al 22%, pari ad Euro 6.169,90=, per un importo complessivo lordo di Euro 99.734,90= CIG (derivato) 871719373A;
- di dare atto che, nell'ambito dell'A.T.I., la fornitura presso l'ASST Santi Paolo e Carlo sarà eseguita dalla mandante Nippon Gases Pharma Srl, con sede legale in Milano, via Benigno Crespi 19 - P.IVA 08418370964;

Dato atto, inoltre, che:

- con deliberazione n. 2388 del 06/11/2020, nelle more dell'attivazione della relativa convenzione, era stato disposto l'affidamento della fornitura di ossido nitrico, comprensiva degli strumenti per la sua somministrazione, alla società Rivoira Pharma Srl (ora Nippon Gases Pharma Srl) dal 26/10/2020 al 31/12/2020, per l'importo complessivo di Euro 9.114,48= IVA al 4% ed IVA al 22% inclusa – CIG Z812E92E56;
- a partire dal mese di Gennaio c.a., la recrudescenza pandemica da SARS- COV-2 ha determinato un aumento del numero di pazienti bisognosi di trattamento con l'ossido nitrico da rendere difficoltosa ogni operazione legata ad un eventuale ritiro e conseguente sostituzione di tutte le bombole in uso nei reparti COVID+ e degli strumenti di somministrazione dell'ossido nitrico, di proprietà della società Nippon



Gases Pharma Srl e, che pertanto, nelle more dell'adesione alla convenzione di che trattasi, si è continuato ad utilizzare gli erogatori già in uso;

Rilevata, pertanto, la necessità di dare copertura ai costi relativi ai canoni di noleggio degli erogatori di ossido nitrico per il periodo dal 01/01/2021 al 31/05/2021;

Verificata, con nota mail del 17/06/2021, in atti d'ufficio, la disponibilità della società Nippon Gases Pharma Srl ad adeguare retroattivamente il costo mensile dei predetti canoni, pari ad Euro 450,00=, al nuovo prezzo praticato nella Convenzione ARIA_2019_010.1, pari ad Euro 395,00=;

Accertato che, conseguentemente, il nuovo costo per il noleggio degli erogatori di ossido nitrico per il periodo dal 01/01/2021 al 31/05/2021 corrisponde all'importo complessivo pari ad Euro 3.950,00=oltre IVA al 22% pari ad Euro 869,00=, per un importo complessivo lordo di Euro 4.819,00=;

Ritenuto, pertanto, di dare copertura ai costi relativi ai canoni di noleggio degli erogatori di ossido nitrico, utilizzati dal 01/01/2021 al 31/05/2021, per l'importo complessivo di Euro 3.950,00= oltre IVA al 22% pari ad Euro 869,00= per un importo complessivo lordo di Euro 4.819,00= CIG ZC3320B455;

Vista la nota mail del 07/06/2021, in atti d'ufficio, con la quale la S.C. Farmacia comunica le modalità di copertura della spesa riveniente dall'adozione del presente provvedimento, per la parte di rispettiva competenza;

Individuato nel Responsabile Pro tempore S.C. Farmacia, Cinzia D'Angelo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, cui compete la verifica sulla regolare esecuzione dello stesso;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione;

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di aderire al contratto della convenzione ARCA_2019_010.1 – Medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua somministrazione – stipulato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) SpA della Regione Lombardia con l'A.T.I. SIAD SpA/Nippon Gases Pharma Srl/Sol SpA, alle condizioni previste dalla convenzione stessa;
2. di affidare, conseguentemente, la fornitura “Medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua somministrazione” all'A.T.I. SIAD SpA/Nippon Gases Pharma Srl/Sol SpA – dal 07/06/2021 al 11/05/2024, o all'eventuale esaurimento dell'importo indicato nello stesso prima di detta scadenza, alle condizioni previste dalla convenzione e per i quantitativi e gli importi unitari e complessivi indicati nel prospetto riepilogativo allegato (Allegato n. 1), per l'importo complessivo di Euro 91.045,00=, oltre IVA



al 4% pari ad Euro 2.520,00= ed IVA al 22%, pari ad Euro 6.169,90=, per l'importo complessivo lordo di Euro 99.734,90= CIG (derivato) 871719373A;

3. di dare atto che, nell'ambito dell'A.T.I., la fornitura presso l'ASST Santi Paolo e Carlo sarà eseguita dalla mandante Nippon Gases Pharma Srl, con sede legale in Milano, via Benigno Crespi 19 - P.IVA 08418370964;
4. di imputare l'importo complessivo di Euro 99.734,90= IVA al 4% ed al 22% inclusa, riveniente dall'adesione alla sopra citata convenzione, ai bilanci d'esercizio 2021, 2022, 2023, 2024, nel modo di seguito dettagliato e come da autorizzazioni in calce alla presente:
 - Euro 65.520,00=IVA al 4% inclusa, al CDR FAR – conto economico 3B010119 denominato “Farmaceutici Ossigeno”, dei bilanci d'esercizio 2021, 2022, 2023, 2024, come di seguito riportato:
 - Euro 13.104,00= IVA al 4% inclusa, dal 07/06/2021 al 31/12/2021, al bilancio d'esercizio 2021;
 - Euro 22.464,00= IVA al 4% inclusa, dal 01/01/2022 al 31/12/2022, al bilancio d'esercizio 2022;
 - Euro 22.464,00= IVA al 4% inclusa, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, del bilancio d'esercizio 2023;
 - Euro 7.488,00= IVA al 4% inclusa, dal 01/01/2024 al 11/05/2024, del bilancio d'esercizio 2024;CIG (derivato): 871719373A
 - Euro 34.214,90= IVA al 22% inclusa, al CDR ALB – conto economico 3G020200, denominato “Canoni Impianti Attrezzature Sanitarie”, dei bilanci d'esercizio 2021 – 2022 – 2023 – 2024, come di seguito riportato:
 - Euro 6.746,60= IVA al 22% inclusa, dal 07/06/2021 al 31/12/2021, al bilancio d'esercizio 2021;
 - Euro 11.565,60= IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2022 al 31/12/2022, al bilancio d'esercizio 2022;
 - Euro 11.565,60= IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, al bilancio d'esercizio 2023;
 - Euro 4.337,10= IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2024 al 11/05/2024, al bilancio d'esercizio 2024;CIG (derivato): 871719373A
- 5) di dare copertura ai costi relativi ai canoni di noleggio degli erogatori di ossido nitrico, utilizzati dal 01/01/2021 al 31/05/2021, per l'importo complessivo di Euro 3.950,00= oltre IVA al 22% pari ad Euro 869,00= per un importo complessivo lordo di Euro 4.819,00= CIG ZC3320B455;
- 6) di imputare l'importo complessivo di Euro 4.819,00= IVA al 22% inclusa, di cui al precedente punto 5, dal 01/01/2021 al 31/05/2021, al CDR ALB – conto economico 3G020200, denominato “Canoni Impianti Attrezzature Sanitarie”, del bilancio d'esercizio 2021 – CIG ZC3320B455 (Nippon Gases Pharma Srl);
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. “Provveditorato”, Paolo Pelliccia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e che la sua esecuzione è affidata al Responsabile Pro Tempore S.C. Farmacia, Cinzia D'Angelo, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fermo restando la responsabilità del Direttore S.C. “Economico Finanziaria” in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
- 8) di dare mandato alla Segreteria della S.C. Provveditorato di trasmettere il presente provvedimento deliberativo alla S.C. Farmacia, nella figura del Responsabile Pro Tempore, nonché DEC, Cinzia D'Angelo, alla S.S.D. Economato e Servizi Alberghieri, nella figura del Sig. Giuseppe Mollo, ed alla



S.S. Ingegneria Clinica, nella figura del Responsabile Vittoria di Marcoberardino, per il seguito di competenza;

- 9) di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 ss. mm. ii.

Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 13.104,00 S	3B010119 - Farmaceutici Ossigeno	000000000	2021001436	2021
€ 22.464,00 S	3B010119 - Farmaceutici Ossigeno	000000000	2022001436	2022
€ 22.464,00 S	3B010119 - Farmaceutici Ossigeno	000000000	2023001436	2023
€ 7.488,00 S	3B010119 - Farmaceutici Ossigeno	000000000	2024001436	2024
€ 6.746,60 S	3G020200 - Canoni Impianti Attrezzature Sanitarie	000000000	2021001437	2021
€ 11.565,60 S	3G020200 - Canoni Impianti Attrezzature Sanitarie	000000000	2022001437	2022
€ 11.565,60 S	3G020200 - Canoni Impianti Attrezzature Sanitarie	000000000	2023001437	2023
€ 4.337,10 S	3G020200 - Canoni Impianti Attrezzature Sanitarie	000000000	2024001437	2024
€ 4.819,00 S	3G020200 - Canoni Impianti Attrezzature Sanitarie	000000000	2021001438	2021

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi della normativa vigente.

Pratica trattata da: Luisa Vizzari

Responsabile dell'istruttoria: Claudia Perrella

Dirigente/Responsabile proponente: Paolo Pelliccia

Il presente atto si compone di n. 9 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----